٧°	PROPOSTA/OSSERVAZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
1	Si ritiene che alla pag. 11 – punto 4 " CONTESTO INTERNO" debba essere meglio approfondito, in modo da porre in evidenza quegli elementi di valutazione e giudizio necessari per una più compiuta e puntuale elaborazione del piano che viene proposto. Consapevoli che l' efficacia della strumentazione prevista nei Piani in trattazione deve essere strettamente correlata ad una "lettura" quanto più ravvicinata del contesto interno a cui si riferisce, si ritiene indispensabile ed indifferibile che, il suddetto punto 4 "CONTESTO INTERNO", sia integrato non solo della nuova struttura organizzativa recentemente adottata dalla Giunta Lutzu (deliberazione della G. C. N. 233 del 10/12/2018) e della consequenziale dislocazione delle singole responsabilità, ma anche e soprattutto, delle concrete dinamiche operative, della configurazione delle relazioni tra soggetti dell'amministrazione e tra questi e soggetti esterni, della "storia" e immagine dell'ente, anche nella percezione che emerge dai "media", delle concrete esperienze e vicende che si sono verificate, di dati statistici ritenuti significativi, ciò al fine di poter meglio inquadrare natura e finalità delle misure di contrasto da adottare / suggerire. Si ritiene pertanto che debbano essere richiamati e sviluppati dal proponente i seguenti punti:  A) analisi del contenzioso; B) eventi di rilievo disciplinare o penale; C) illeciti/violazioni edilizi;  D) rilievi da parte di organi di controllo; E) enti partecipati criticità.	ACCOLTA PARZIALMENTE	L'osservazione risulta in parte essere meritevole di accoglimento e pertanto si è proceduto ad inserire una breve esposizione sulla situazione del contenzioso all'interno dell'Ente, nonché in relazione ai procedimenti di rilievo disciplinare e penale nei confronti dei dipendenti. Per quanto riguarda gli illeciti/violazioni edilizi non si è ritenuto di inserire tale argomento del Piano in quanto gli elenchi sono mensilmente pubblicati all'albo pretorio dell'Ente così come i rilievi da parrte degli organi di controllo regolarmente pubblicati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente". In merito agli Enti partecipati non si è compreso a quali criticità si riferisse l'osservazione. In relazione alla prevenzione della corruzione gli obblighi degli Enti suddetti sono evidenziati nell'apposita sezione.
2	Si ritiene che alla pag. 42 – punto 2.2 "AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI" debba contenere dei tempi di pubblicazione più ristretti rispetto a quelle indicati, ciò in quanto una pronta ed immediata comunicazione/informazione/trasparenza è una misura che contribuisce alla prevenzione della corruzione; inoltre la fruibilità dell'informazione va intesa nel senso che il dato deve essere pubblicato in tempi tali per cui sia "utilmente" fruibile dall'utente.  Per quanto sopra si suggerisce che predetto punto 2.2 "AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI" si cosi modificato:  Dove non siano previsti termini diversi si applicano i seguenti criteri di aggiornamento:  Tempestivo: la pubblicazione deve avvenire entro 10 giorni 5 giorni dalla comunicazione della intervenuta variazione all'ufficio trasparenza e/o al Centro elaborazione dati. Tale termine si applica anche nel caso in cui gli obblighi di pubblicazione siano contenuti in disposizioni diverse dal codice della trasparenza e non siano indicati termini diversi.  Trimestrale: la pubblicazione deve avvenire entro il mese successivo entro il 10 giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre.  Semestrale: la pubblicazione deve avvenire entro il mese successivo entro il 10 giorno del mese successivo alla scadenza del semestre.		Si è ritenuto di non accogliere detta osservazione in quanto le risorse umane dedicate alle pubblicazioni sono assolutamente insufficienti, anche in considerazioni dei numerosi altri procedimenti cui devono far fronte. Pertanto si ritiene che le tempistiche indicate siano le più consone in considerazione della situazione sopra descritta.

Annuale: la pubblicazione deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui i dati sono disponibile

entro il 15 giorno del mese successivo alla scadenza annuale.

a a p s d a a c d	oltre ai vari provvedimenti normativi richiamati nella predetta sezione, debba essere integrato da un ichiamo all'ulteriore provvedimento intervenuto nel 2017 che si ritiene sia di grande rilevanza attuale. Più precisamente si chiede di inserire dopo la frase: (Si inserisce inoltre nell'ambito delle norme in materia di anticorruzione la Legge 179/2017 in materia di tutela del Whistlebower) un richiamo alla legge 17 ottobre 2017, n.° 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 259/2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende requestrate e confiscate". Ciò in quanto con tale legge viene, tra l'altro, ampliata la platea dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali, includendovi anche gli indiziati di reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la PA (peculato, malversazione, concussione e corruzione) e del reato di cui all'art. 640 bis del c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).	ACCOLTA	
u c c a t t d d s s s E E e a i i i o o P e d d r t t t t t t t t t t t t t t t t t	Premesso che come è stato brevemente riportato nel piano proposto, la "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), io. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), sulla quale l'Autorità si è nuovamente soffermarsi per il rilievo che essa può ivere nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione. Tenuto conto di alcune criticità operative che ale istituto presenta, l'Autorità nel PNA 2016, ha dedicato all'argomento un apposito approfondimento dove si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione traordinaria prevista dall' art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.  Detto ciò si osserva che il piano triennale proposto, relativamente alla rotazione dei dirigenti e del personale tutto, continua ad essere carente e non incisivo. Infatti si segnala la mancanza di una adeguata e delimitata programmazione della rotazione nonché l'assenza di diversi principi ed i criteri di applicazione della stessa nonché l'assenza di richiami basilari quali i principi fondamentali a cui informare i processi di rotazione quali quelli della imparzialità, della trasparenza e delle pari opportunità.  Per quanto sopra si richiede una rivisitazione del punto 10. MISURE DI PREVENZIONE e più precisamente di quanto indicato nelle pagg. 31 e 32 MO/4.1 Rotazione ordinaria, programmando la dovuta otazione dei dirigenti e del personale tutto uniformando i vari processi ai principi di imparzialità, della rasparenza e delle pari opportunità, senza rimandi dell'attuazione della misura alla definizione di criteri e celte future della Giunta in carica.	NON ACCOLTA	Relativamente al paragrafo 10 oggetto dell'osservazione si può dire che esso già evidenzia dettagliattamente tutti i criteri oggettivi e soggettivi previsti nella Delibera n° 831/2016 dell'Anac e rispetta i principi di di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e garanzia della continuità dell'azione amministrativa.